PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della medesima legge, sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui in determina relativa all'esercizio 2018, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle vicende di maggior rilievo successivamente intervenute.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2017, è stata deliberata da questa Sezione con Determinazione n. 67 del 6 giugno 2019, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei deputati - XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 168.

PARTE I - L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO – SINFONICHE

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in applicazione della riforma del settore[1], dispongono che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti.

Inoltre, prevedono una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni:

1. il Presidente, nella persona del Sindaco del comune nel quale ha sede la Fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica della stessa. La disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente;
2. il Consiglio di indirizzo, composto dal Presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti non può comunque essere superiore a sette e la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. Fa eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di amministrazione[2]. Il Consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio: la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità personale prevista per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[3];
3. il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su proposta del Consiglio di indirizzo; il Sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4. il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, del Mef e del Mibact. L'incarico dei membri del Collegio è rinnovabile per non più di due mandati.

[1] Introdotta dal d.l. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (c.d. "Valore cultura") e dal successivo d.l. 31 maggio 2014, n. 83, come convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014 (c.d. "*Art bonus*"), e successive modificazioni e integrazioni, per la cui illustrazione si fa rinvio alle precedenti relazioni.
[2] Art. 1, co. 327, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
[3] Art. 11, c. 17 legge 7 ottobre 2013 n. 112.

2. I CONTRATTI DI LAVORO

La riforma è intervenuta anche in materia di contratti di lavoro, in particolare per le Fondazioni sottoposte a Piano di risanamento ed ha previsto, in sintesi, che:

- il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;
- per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego;
- ogni Fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le organizzazioni sindacali interne indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali. L'accordo, per entrare in vigore, deve avere l'approvazione della Corte dei conti (Sezioni regionali di controllo) che entro 30 giorni certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con il bilancio della Fondazione. L'ipotesi di accordo è quindi trasmessa al Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzano la Fondazione a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di parere negativo della Corte, la Fondazione deve riaprire la trattativa con i sindacati e riavviare l'*iter*;
- all'eventuale personale in esubero delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche, imposta dal d.l. 8 agosto 2013, n. 91, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato[4]. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato, che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla Fondazione, dalla società Ales S.p.a.[5].

[4] Art. 5, co. 1, lett. b) della legge 29 luglio 2014, n. 106.

[5] Ales ("Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del patrimonio culturale italiano"), società *in house* del Mibact, costituita nel 1997 con finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di supporto agli uffici tecnico amministrativi del Ministero, provvede all'assunzione in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso la società stessa. Ales è sottoposta al controllo di questa Corte ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Si ricorda che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni, che non veniva rinnovato dal 2006, è stato firmato il 25 marzo 2014 dall'Associazione nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria, ma non è ancora in vigore, a causa dei rilievi mossi ad esso dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef). Le organizzazioni sindacali il 1° marzo 2018 si sono riunite presso l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) con la delegazione dell'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (Anfols) per concordare le proposte per la rimozione dei rilievi posti al Ccnl dal Mef, che comunque sono vincolate alla successiva validazione da parte dei Ministeri interessati e dalla Corte dei conti.

Si segnala che la Corte di Giustizia, con sentenza del 25 ottobre 2018, ha dichiarato la non conformità della normativa italiana al diritto dell'Unione (direttiva 1999/70/CE)[6] nella parte in cui non prevede per le Fondazioni lirico sinfoniche alcun limite al rinnovo dei contratti a tempo determinato, alla durata massima degli stessi nonché l'obbligo di motivazione dei rinnovi contrattuali. La Corte per quest'ultimo aspetto ha evidenziato che la disciplina europea non ammette deroghe al principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da "esigenze provvisorie" e, quindi, possano essere stipulati solo per esigenze temporanee e non per far fronte a carenze di organico[7].

Ne consegue, per la Corte di giustizia che, ove una legge nazionale sanzioni il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica dei contratti stessi in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, dall'applicazione della norma non possa essere escluso il settore delle Fondazioni lirico sinfoniche per il quale non sussistono specifiche misure sanzionatorie.

Al riguardo è stato evidenziato dai soggetti interessati, in particolare dai sovrintendenti e dagli organi governativi responsabili del settore e del suo risanamento, come l'applicazione della suddetta sentenza alle Fondazioni lirico-sinfoniche potrebbe avere ripercussioni negative sui bilanci delle stesse ed anche sulla loro programmazione artistica.

Il d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 ha modificato la disciplina procedurale per la definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche stabilendo che le proposte devono essere corredate da una

[6] Art. 3, c. 6 d.l. 30 aprile 2010 n. 64, come convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100.

[7] Non sorgono dubbi sulla piena applicabilità degli obblighi di motivazione previsti dal c.d. "decreto dignità" (d.l. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96) per tutti i rinnovi dei contratti a termine stipulati anche dalle Fondazioni lirico sinfoniche.

relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del d.l. n. 91 del 2013 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le proposte devono, altresì, essere accompagnate da un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto.

Inoltre, sono state modificate le modalità di reclutamento di personale a tempo indeterminato, introducendo anche una disciplina transitoria volta a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le medesime sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato e introdotta una disposizione speciale per la stipula, da parte delle medesime fondazioni, in presenza di determinate esigenze, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare, che la relativa durata non può superare i 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI E DEI DIPENDENTI DELLE FONDAZIONI

Al fine di assicurare la trasparenza dei costi per i titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza, l'art. 9 del decreto legge n. 91 del 2013 (c.d. "Valore cultura") ha imposto agli enti e agli organismi dello spettacolo la pubblicazione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni relative ai compensi corrisposti, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

La misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, è adeguata al limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, c. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in euro 240.000 (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

4. FORME ORGANIZZATIVE SPECIALI

A norma della legge 29 luglio 2014, n. 106 (art. 5, c. 1, lett. g) e del conseguente d.m. 6 novembre 2014 (Mibact, di concerto con il Mef) le Fondazioni lirico-sinfoniche possono dotarsi di forme organizzative speciali sulla base dei presupposti e dei requisiti concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Le Fondazioni dotate di forme organizzative speciali godono di una serie di benefici:

- a decorrere dal 2015 percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) determinata percentualmente con valenza triennale, purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale;
- hanno la facoltà di stipulare autonomi contratti di lavoro;
- adeguano gli statuti in deroga per quanto concerne la partecipazione dei soci privati, il Consiglio di indirizzo, il Sovrintendente.

L'individuazione di tali Fondazioni è poi fatta con decreto ministeriale, aggiornabile ogni tre anni. Con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali in data 5 gennaio 2015 è stata riconosciuta al Teatro alla Scala e all'Accademia di Santa Cecilia di Roma la forma organizzativa speciale e sono stati approvati i nuovi statuti[8] delle due fondazioni.

[8] Sulla base del d.p.r. n. 117 del 2011 – emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. n. 64 del 2010 – era già stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (d.m. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (d.m. 16 aprile 2012). Il d.p.r. è stato poi annullato con sentenza del Tar del Lazio (Sez. I n. 10262 del 7 dicembre 2012) confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013).

5. I PIANI DI RISANAMENTO E IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La procedura di risanamento delle Fondazioni in crisi e i compiti del Commissario straordinario[9] appositamente istituito sono stati descritti nelle precedenti relazioni e ad esse si rinvia. Qui è sufficiente ricordare che la mancata presentazione o approvazione del Piano di risanamento, o il mancato raggiungimento al termine del triennio 2014-2016, poi prorogato al triennio 2016-2018, delle condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, avrebbero comportato la liquidazione coatta amministrativa della Fondazione lirico-sinfonica.

Le Fondazioni hanno potuto accedere, per l'anno 2014, ad un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro - incrementato di 50 milioni di euro dall'art. 5, c. 6 della legge n. 106 del 2014 - per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. L'erogazione è avvenuta sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso Mef, che ha indicato il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme.

Una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro, da anticiparsi dal Mibact, su indicazione del Commissario straordinario, è stata destinata a quelle Fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria.

La procedura inizialmente prevista, come ricordato nella precedente relazione, è rimasta valida fino a tutto il 2015; ad essa sono state apportate alcune importanti modifiche con la legge 7 agosto 2016, n. 160 e con le leggi di stabilità per il 2016, il 2017 e il 2018, che hanno reso più incisive le azioni di risanamento anche prevedendo interventi differenziati del Governo a seconda delle situazioni delle singole Fondazioni.

In particolare, il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge n.160 del 2016, all'art. 24 ha introdotto elementi di novità volti a rafforzare il carattere ultimativo del percorso di risanamento gestionale e di rilancio delle attività delle Fondazioni in esame. Da un lato, concede una maggiore flessibilità a quelle in crisi, sostituendo il previgente obiettivo del

[9] Il primo Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.l. n. 91 del 2013 è stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2014 (decorrenza dal 22 novembre 2013). Tale incarico è stato rinnovato con decreto del 22 novembre 2014. Il Commissario è cessato il 20 dicembre 2015. Il nuovo Commissario è stato nominato con d.m. 4 aprile 2016.

raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio sotto il profilo patrimoniale ed economico-finanziario, con quello del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Dall'altro autorizza il Governo a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni con uno o più regolamenti che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avrebbero dovuto essere adottati entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia[10]. Ciò al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore. Sugli schemi dei suddetti regolamenti è previsto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari[11].

Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria, sono previste, intanto, le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento: a) al personale, anche direttivo, ove le Fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le Fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento

[10] Secondo i seguenti criteri e principi: a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità' economico-finanziaria; b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "Fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità; c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana; d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente; e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

[11] I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

dell'equilibrio economico-finanziario; c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti è ridotto nella misura del 50 per cento.

Inoltre, è stato chiarito che l'articolo 9, c. 1, del d.l. n. 91 del 2013 si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fus, ha natura non regolamentare[12], nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, musicali, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

È stato, infine, previsto che le Fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale - che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo, a tal fine, l'obbligo di presentare gli speciali piani di risanamento.

Il legislatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 323, lett. b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha poi ulteriormente prorogato il termine per la definitiva valutazione delle condizioni finanziarie e patrimoniali delle Fondazioni, alla presentazione dei rendiconti per l'esercizio 2019.

Da ultimo, il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (art. 7, c. 1), convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle Fondazioni e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento le funzioni del Commissario straordinario sono state prorogate dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 145 del 2018.

Giova segnalare che i fondi complessivamente stanziati a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche nell'ambito dei suddetti piani di risanamento sono stati pari a euro 158,1 milioni, così articolati:

[12] Analogamente a quanto già stabilito per i decreti di riparto di cui all'articolo 1, co. 1, del d.l. 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82), e di cui all'articolo 1, co. 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239.

- anticipazioni, per un totale di euro 23,1 milioni, disposte dal c. 9 dell'art. 11, l. n. 112 del 2013 "nelle more del perfezionamento del piano di risanamento", per le Fondazioni che "versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria";
- fondo di rotazione, per un totale di euro 135,0 milioni [13].

Sino al 30 giugno 2019, all'esito delle procedure espletate, dei fondi stanziati sono assegnati finanziamenti per euro 156,2 milioni di cui erogati alle singole Fondazioni euro 151,0 milioni. Pertanto, alla fine del primo semestre 2019, per effetto del pagamento delle rate fissate nei rispettivi piani di ammortamento, il debito complessivo delle Fondazioni nei confronti dello Stato risulta pari a residui euro 134.776.434,8.

Grafico 1 – Debiti verso lo Stato (al 30 giugno 2019)

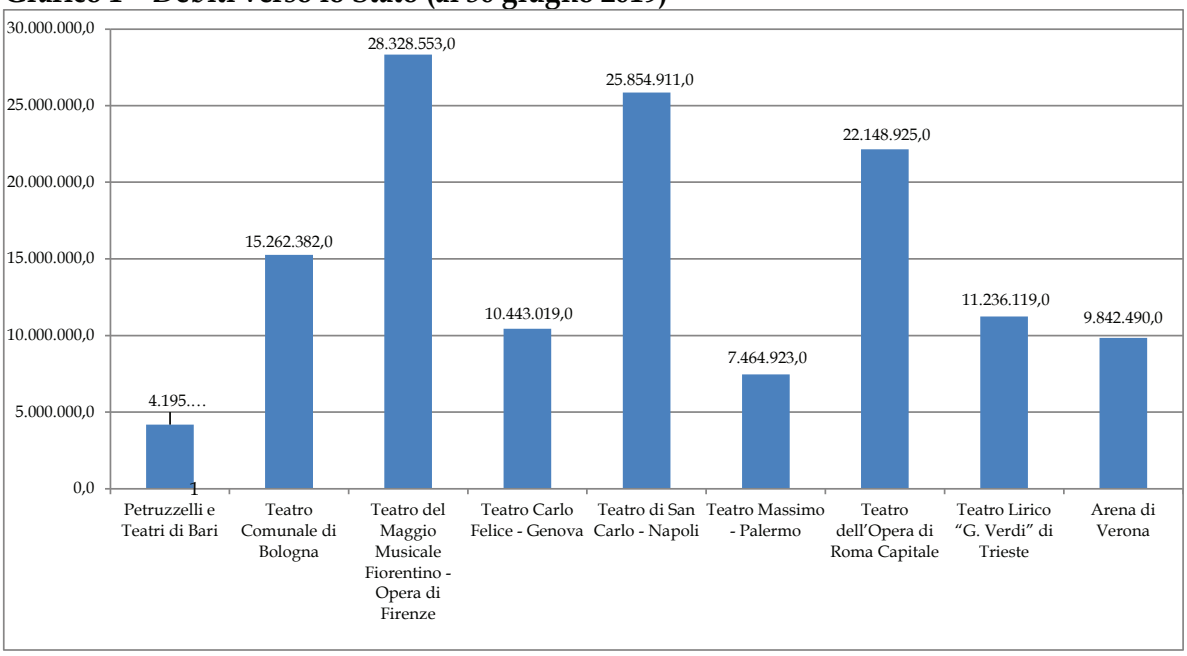

La l. 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"), con l'art.1, c. 583, ha reso disponibile per le Fondazioni lirico sinfoniche, a partire dal 2017, un fondo *extra* Fus di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2019, al fine di ridurre il

[13] Previsto dall'art.11, c. 6, legge n. 112 del 2013, quindi successivamente incrementato, prima dall'art. 5, c. 6 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, poi dall'art., c. 356 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

debito fiscale delle stesse e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del d.l. n. 83 del 2014 (*Art bonus*). Gli importi previsti sono poi stati incrementati di euro 10 milioni per il 2017 dal d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con la l. 27 febbraio 2017, n. 19 (art. 11, c. 3) e di ulteriori euro 5 milioni per il 2018 dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205 del 2017 art. 1, c. 323).

È da segnalare che, il 27 dicembre 2017 è entrata in vigore la l. 22 novembre 2017 n. 175 recante "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e deleghe al Governo per il riordino della materia". Il provvedimento, che consta di sette articoli, si occupa della riforma complessiva del settore dello spettacolo attraverso una serie di deleghe al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi prevedendo, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo". I decreti avrebbero dovuto riguardare nello specifico il coordinamento e il riordino delle disposizioni sia di rango legislativo che regolamentare adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis.*, del d.l. n. 113 del 2016, in materia di attività, organizzazione e gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla l. 11 novembre 2003, n. 310.

La l. 22 novembre 2017, n. 175 (art. 7) ha previsto, in particolare, che tra i criteri da seguire per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche vi è l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti, alla data del 31 dicembre 2019, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "Fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero "adeguato" di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana. L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherà alle sole Fondazioni lirico-sinfoniche. Tra le principali novità della legge si segnalano, inoltre, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo di euro 9,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 22,5 milioni a decorrere dal 2020; la previsione che, annualmente, almeno il 3 per cento del Fus sia destinato alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado; l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e per

il turismo, in sostituzione della Consulta dello spettacolo[14]; la reintroduzione, a regime, del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, previsto per il triennio 2014-2016, con riferimento alle opere prime e seconde, dall'art. 7, c. 1-6, del d.l. n. 91 del 2013, estendendolo anche alle opere terze.

La citata l. n. 175 del 2017, all'art. 2 aveva previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, si sarebbe dovuto procedere alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale alle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fus. Il previsto decreto, tuttavia, non è stato adottato nel termine indicato.

Al 27 dicembre 2018, termine di scadenza per l'esercizio della delega, i decreti delegati non sono stati adottati.

All'inizio del mese di marzo 2019 il Governo ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge delega che contiene la riforma del codice dei beni culturali e quella del codice dello spettacolo. Il disegno di legge prevede che l'esecutivo potrà adottare uno o più decreti legislativi da sottoporre al parere del Parlamento. Allo stato l'esame parlamentare risulta tuttora in corso. Con particolare riferimento alle Fondazioni lirico sinfoniche i decreti legislativi dovranno essere finalizzati ad assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo.

Oltre al già consistente finanziamento del Fus, con la l. 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") alle Fondazioni lirico-sinfoniche sono stati assegnati altri fondi per "le azioni e i progetti" proposti "avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente".

Il c. 605 ha previsto che, al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo sia incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

Il c. 607, infine, per rafforzare il sostegno alle Fondazioni lirico-sinfoniche autorizza la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019.

[14] Con d.m. n. 73 del 30 gennaio 2018 sono state disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e il regime di incompatibilità dei componenti.

6. L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Per le Fondazioni lirico-sinfoniche inserite nell'elenco Istat degli enti della pubblica amministrazione vige l'obbligo (con esclusione dell'Arena di Verona e della Scala di Milano) di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per gli acquisti fino a euro 5.000 e alle convenzioni Consip ai sensi dell'art. 26, comma 3 della l. n. 488 del 1999 e dell'art.11, comma 6 del d.l. n. 98 del 2011, salvo deroga motivata che comprovi la presenza di condizioni economiche più convenienti. Il comportamento delle diverse Fondazioni in proposito è molto diversificato. Sulla base delle informazioni fino ad oggi fornite e dalle verifiche amministrativo-contabili che la Ragioneria generale dello Stato sta effettuando a partire dal 2017 sulle Fondazioni emerge quanto segue:

Petruzzelli e Teatri di Bari – le convenzioni Consip vengono utilizzate in particolare per l'acquisto di buoni pasto, per la fornitura di energia elettrica e per la telefonia mobile;

Teatro Comunale di Bologna – vengono utilizzate le convenzioni Consip e/o Intercent–Er in particolare per l'acquisto di buoni pasto, per le forniture di energia elettrica, gas, per la telefonia mobile e per il noleggio auto;

Teatro Lirico di Cagliari – a partire dal maggio 2017 si fa ricorso alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica. Non sono state utilizzate le apposite convenzioni per la telefonia mobile, né per la fornitura di gas, mentre la Fondazione ha utilizzato tali piattaforme per alcuni acquisti di materiale informatico e di cancelleria nonché per la connessione dati;

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze – la Fondazione non fa ricorso alle convenzioni Consip per l'approvvigionamento nelle categorie merceologiche obbligatorie, non ricorre al MePa o ad altra centrale di committenza per la valutazione di congruità dei prezzi dei servizi acquistati, non motiva in ordine all'impossibilità di avvalersi dell'accordo quadro Consip per il contratto di *facility management*;

Teatro Carlo Felice – Genova – non viene fatto ricorso alle convenzioni quadro Consip per alcune categorie merceologiche obbligatorie quali le forniture di energia elettrica e di gas, e la telefonia fissa e mobile;

Teatro Regio di Torino – non si fa ricorso alle convenzioni Consip o alle centrali regionali di committenza per la telefonia fissa e mobile, né per le forniture di elettricità e gas;

Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste – mancato ricorso alle convenzioni quadro Consip o della centrale regionale di committenza per la telefonia fissa e mobile;

Arena di Verona – la Fondazione non è più inserita nell'elenco Istat a partire dal 2014. In precedenza, non faceva ricorso alle convenzioni quadro Consip per la fornitura di energia elettrica e per la telefonia fissa e mobile;

Teatro "La Fenice di Venezia" - mancato ricorso al MePa per l'acquisizione/valutazione di congruità di varie forniture di beni e servizi e mancata adozione di formali motivazioni per quanto concerne il non utilizzo delle convenzioni Consip in materia di telefonia fissa e mobile.

7. L'ORDINAMENTO CONTABILE

Il bilancio di esercizio delle Fondazioni lirico-sinfoniche è redatto in conformità alla normativa del Codice civile, in quanto compatibile, così come modificata dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, interpretata ed integrata dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (Oic). Esso è stato predisposto, a partire dal 2016, secondo le nuove indicazioni previste dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139 che ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE in tema di bilanci d'esercizio delle società commerciali[15].

Il decreto stabilisce, tra l'altro, che il bilancio d'esercizio è costituito, oltre che dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

Secondo quanto previsto dal suddetto d.lgs. in tema di confrontabilità dei dati e al fine di una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche i valori relativi al bilancio 2017 (evidenziati anche in alcune tabelle) sono stati opportunamente riclassificati e resi omogenei con quelli del 2018.

A partire dall'esercizio 2009, secondo quanto richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono state apportate modifiche allo schema di bilancio al fine di evidenziare separatamente le attività soggette a vincolo di destinazione e indisponibili, nonché la separazione del "patrimonio disponibile" dal "patrimonio indisponibile".

Le Fondazioni rientrano tra i soggetti destinatari del d.m. Mef 27 marzo 2013 emanato in riferimento al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili". Viene pertanto redatto, oltre al rendiconto finanziario, il conto consuntivo in termini di cassa ai sensi dell'art. 9 del citato decreto e viene predisposto il conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del suddetto d.m. al fine di rendere coerente il conto economico civilistico con lo schema di *budget* economico annuale.

Il bilancio d'esercizio è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori[16], chiamato a riferire al Consiglio di indirizzo/Consiglio di amministrazione (per le due Fondazioni con forma

[15] La direttiva europea 2013/34/UE abroga le precedenti quarta e settima direttiva. Le nuove disposizioni comunitarie sono stare recepite in Italia attraverso la modifica ad alcuni articoli del Codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (artt. dal 2423 al 2428, art. 2435-*bis* e art. 2435-*ter*, art. 2478-*bis* e art.2357-*ter*) e agli articoli del d.lgs. n. 127 del 91 concernenti il bilancio consolidato. A seguito delle modifiche della disciplina civilistica l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) ha provveduto nel dicembre 2016 all'emanazione della nuova versione dei principi contabili che recepiscono le intervenute modifiche ed interpretano i nuovi criteri di valutazione da adottare a partire dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

[16] Il Collegio dei revisori, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, è presieduto da un magistrato della Corte dei conti.